



**INCONTRO COMMISSIONE PER LA REVISIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE  
DI ATENEO E REGOLAMENTI ELETTORALI**

**24/11/2011 ore 9.00**

Componenti presenti: Prof. Paoletti, prof. Pittaro, prof. Giangaspero, prof.ssa Panariti, prof. Zilli, ,  
sig. Saviano

Assenti: dott.ssa Sperti, dott. Turturiello, sig. Fadel

Per l'Amministrazione: dott.ssa Bisiani e dott.ssa Cozzi.

Temi affrontati:

Su sollecitazione del dott. Zilli, viene confermato l'assenso dei presenti per quanto riguarda la decisione di inserire unicamente i principi elettorali nel Regolamento Generale mentre la normativa di dettaglio dei procedimenti verrà inserita nei singoli regolamenti elettorali; l'argomento peraltro era già stato trattato nel secondo incontro della Commissione.

Viene ripresa la discussione, interrotta alla fine dello scorso incontro, incentrata sul modello elettorale da adottare per l'elezione dei rappresentanti delle 13 aree in Senato.

Accanto ai due modelli emersi nella precedente seduta (collegio elettorale unico o tredici collegi d'area), la dott.ssa Cozzi illustra un terzo modello, per completare il quadro delle variabili disponibili. Tale modello comporta una distinzione tra il collegio per l'elezione dei direttori di dipartimento (5 direttori) e collegi d'area per l'elezione dei rappresentanti delle aree. Si tratta di un modello misto, che potrebbe in termini puramente astratti strutturarsi in un'unica votazione o in due votazioni distinte a distanza di alcuni giorni. Nel primo caso, ciascun elettore esprimerebbe il suo voto su due schede, l'una nell'ambito di un collegio "unitario" per l'elezione dei direttori candidati, la seconda nell'ambito del proprio collegio di area. All'esito della votazione, si determinerebbero le aree in cui sono risultati eletti i cinque direttori più votati nel collegio unico e, nelle restanti aree, sarebbero eletti i candidati con il maggior numero di voti, siano essi direttori o non direttori.

La votazione differita consentirebbe di distanziare l'elezione dei direttori dall'elezione dei rappresentanti d'area, permettendo un eventuale ulteriore periodo di campagna elettorale e accentuando la diversa "legittimazione" degli eletti, chi nel collegio unico, chi nel proprio collegio d'area. La seconda votazione, inoltre, sarebbe limitata alle aree che non hanno avuto un direttore eletto. La dott.ssa Cozzi, tuttavia, preavverte che il differimento delle votazioni in due momenti allungherebbe e complicherebbe i tempi del procedimento, tanto da non apparire tecnicamente auspicabile.

Quanto alle sue caratteristiche, il modello misto viene descritto come segue:



- corrispondenza tra la “riserva di posti ai direttori” prescritta *ex lege* e la riserva di un collegio *ad hoc* per la loro selezione, rendendo trasparente l’elezione quali vertici di strutture, piuttosto che come rappresentanti d’area;
- distinzione tra la legittimazione dei direttori, “universale” al di là del dipartimento di appartenenza, e la legittimazione dei rappresentanti d’area, circoscritta al bacino d’area di riferimento;
- potenziale ampliamento della competizione elettorale: l’esito elettorale appare più incerto rispetto all’ipotesi di candidatura di un direttore nel proprio collegio d’area, favorendo la pluralità delle candidature;
- potenziale trasversalità dei voti ai direttori: nell’elezione del direttore, il collegio unico spinge all’aggregazione di interessi trasversali che vanno oltre il perimetro del solo dipartimento di appartenenza; per la stessa ragione, viene meno la necessità di decidere se il direttore si candida nell’area cui appartiene come persona fisica o nell’area cui appartengono la maggioranza degli afferenti al suo dipartimento;
- benché i direttori possano contestualmente candidarsi nel collegio unico e nel rispettivo collegio d’area (in quanto il venir meno dell’incompatibilità tra direttore/rappresentante d’area era la premessa del modello adottato dal Senato e recepito in Statuto), la distinzione dei collegi “disincentiva” candidature “doppie” dei direttori, sia nel collegio unico che nella propria area;
- la distinzione tra collegi d’area rende meno macroscopiche le distorsioni potenziali del modello per unico collegio complessivo, derivanti dal fatto che un soggetto, benché destinatario di un numero elevato di voti, possa non risultare eletto in quanto nell’area cui appartiene risulta eletto un direttore;

La dott.ssa Cozzi evidenzia che tale modello, astrattamente compatibile con il testo dello Statuto, si fonda sui medesimi principi che erano alla base della proposta della Commissione redigente, principi che il Senato non ha condiviso, cosicché la sua riproposizione in sede di regolamento elettorale può risultare contraria a un indirizzo politico già espresso. Preso atto di quanto detto, la Commissione ritiene di non prendere in considerazione il modello misto, in quanto confligente con orientamenti già espressi dal Senato Accademico.

La discussione, pertanto, prosegue illustrando le caratteristiche dei due modelli inizialmente emersi, quello per collegio unico e quello per tredici collegi d’area. Gli elementi che emergono dalla discussione possono riassumersi a grandi linee come segue:



- il collegio unico favorisce una pluralità di candidature, mentre il modello a 13 collegi comporta una competizione potenzialmente limitata, a causa del numero ridotto di elettori per ciascun collegio;

- per la stessa ragione, il collegio unico è funzionale a valorizzare la trasversalità degli interessi a sostegno di un candidato, che potrà contare sui voti di soggetti di diverse provenienze; tale trasversalità potenziale non necessariamente, tuttavia, è di segno positivo: può valorizzare la convergenza di interessi intorno a candidati meritevoli, indipendentemente dall'area/dipartimento/fascia di appartenenza; può incentivare "cartelli" non trasparenti, non noti all'elettorato. Sotto questo profilo, il modello a 13 collegi d'area appare più trasparente nella misura in cui delinea una chiara corrispondenza tra "interessi" ritenuti meritevoli di essere tutelati e selezionati come discriminare per l'assegnazione dei seggi (rappresentanza d'area) e interessi del corrispondente elettorato (area di riferimento);

- sotto il profilo dell'identificazione degli eletti, il collegio unico determina una discrasia tra la spinta alla trasversalità delle candidature indipendentemente da "appartenenze" (suffragio universale) e il risultato: poiché nel risultato finale devono risultare eletti cinque direttori, con riserva di posto, nelle rispettive aree candidati che abbiano ottenuto molti voti possono non risultare eletti, a vantaggio del corrispondente direttore; in secondo luogo, candidati molto poco amati dall'elettorato potrebbero risultare in ogni caso eletti in una data area, in quanto unici concorrenti; in sostanza, l'obbligo di avere un rappresentante per area impedisce al meccanismo di sviluppare la sua potenziale spinta verso una selezione dei "migliori" (i più votati).

Il prof. Paoletti dichiara di preferire il modello del collegio suddiviso per 13 aree, con la variante di scelta dei cinque Direttori di Dipartimento più votati sulla scorta di una ponderazione che valorizzi i bacini elettorali più ampi.

Il prof. Zilli opta invece per il collegio unico, dando la precedenza ai cinque Direttori più votati e poi a scalare a coloro che hanno ricevuto più voti nelle restanti aree.

Il prof. Giangaspero esprime un orientamento favorevole alla suddivisione in 13 aree distinte; non condivide, tuttavia, la proposta del Prof. Paoletti di scegliere i direttori più votati.

La dott.ssa Cozzi ricorda che il modello fatto proprio dal Senato nello Statuto presuppone un principio di parità di rappresentanza tra le aree, indipendentemente dai rispettivi afferenti; modelli alternativi che consentivano di commisurare il numero dei seggi per area al numero degli appartenenti all'area stessa sono stati, invece, respinti.

La prof.ssa Panariti dichiara di non condividere il modello approvato dal Senato accademico e, tuttavia, ricorda che tutte le soluzioni proposte non potranno ignorare quella opzione di partenza.



Al termine della discussione, la Commissione ritiene di non esprimere un voto sull'uno o sull'altro dei due modelli, in quanto destinataria di compiti essenzialmente istruttori. La Commissione si impegna, pertanto, a presentare entrambi i modelli al Senato e invita la dott.ssa Cozzi a predisporre e sottoporre alla Commissione stessa una compiuta descrizione degli stessi, ai fini della loro esposizione in Senato.

Il Prof. Paoletti solleva la questione del subentro dei Direttori di dipartimento in caso di cessazione, decesso, trasferimento ecc. : non è d'accordo che prevalga il rappresentante d'area, come prospettato nell'ultima riunione; ritiene che il numero minimo in ragione del terzo fissato dalla L. 240 debba essere costantemente garantito anche a seguito dei subentri. Per garantire tale vincolo, che prevede la presenza di un terzo di direttori di dipartimento tra i 2/3 dei docenti in Senato, propone l'adozione di un meccanismo come quello che rapporta la presenza del Presidente del CSS in Senato con quello dei rappresentanti d'area.

Il prof. Zilli non è d'accordo con la proposta del prof. Paoletti in quanto da un lato comporterebbe il ricambio di due membri del Senato e dall'altro non sia necessario pensare ad un subentro dato che la rappresentanza espressa con il voto premia il singolo e non la struttura ed essendo in ogni caso quel direttore presente in quanto espressione di un corpo elettorale. Infine il prof. Zilli ritiene che per questo specifico punto sia sufficiente che le condizioni di legge vengano osservate in partenza, ovvero al momento della composizione del Senato Accademico.

Il prof. Giangaspero propone due possibilità:

1. la regola della prevalenza dell'area, che comporta la permanenza del direttore "scaduto" quale rappresentante d'area o, per altre cause di cessazione, il subentro *tout court*, a prescindere dalla presenza di almeno 5 direttori di dipartimento.
2. l'applicazione del metodo "CSS" solo nel momento in cui la rappresentanza scenda ad un livello inferiore a 5, con garanzia della presenza di almeno 5 direttori.

A questo punto l'orientamento della Commissione è di presentare al Senato le seguenti proposte alternative:

Metodo elettorale:

1. collegio unico; selezione dei primi 5 direttori tra i più votati; nelle restanti aree, elezione del più votato di ciascuna area.
2. collegio suddiviso per 13 aree; elezione dei primi cinque direttori con quoziente più elevato (dato dal rapporto tra voti conseguiti e aventi diritto al voto); nelle restanti aree, elezione del più votato di ciascuna area.



Subentro dei Direttori di Dipartimento:

1. se un direttore cessa, ma permane in Senato un numero di direttori in carica uguale o superiore a 5, in caso di cessazione dovuta a scadenza del mandato, il direttore permane come rappresentante d'area; in caso di cessazione dovuta ad altra causa, subentra il primo dei non eletti della relativa area;
2. nel caso in cui il numero dei direttori scenda sotto la soglia di 5, alternative:
  - ✓ adozione della regola della prevalenza della rappresentanza in ogni caso: il Direttore scaduto permane in qualità di rappresentante d'area o, se la cessazione dipende da altre cause, subentra il primo dei non eletti nella medesima area;
  - ✓ ripristino del numero di 5 direttori, mediante subentro del più votato dei direttori non eletti in qualsiasi area con sostituzione del rappresentante d'area già presente e subentro del primo dei più votati nell'area lasciata dal direttore uscente;

Indipendentemente dal modello di collegio elettorale prescelto, in linea con le scelte già effettuate nello Statuto sulla previa presentazione delle candidature, la Commissione si orienta all'unanimità a favore della presentazione anticipata delle candidature a rappresentante d'area entro cinque giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea degli elettori.

La Commissione discute, inoltre, della necessità che la candidatura sia accompagnata da firme a sostegno. La Commissione ritiene all'unanimità di non prevedere tale requisito nel caso di opzione per i tredici collegi d'area, atteso il numero ristretto degli aventi diritto al voto; la Commissione valuta favorevolmente la raccolta firme, corrispondente al 3% degli aventi diritto al voto (percentuale oggi prevista per le candidature del personale TA in Senato e CdA) nel caso di collegio unico, in quanto coerente con l'ampliamento della platea dei potenziali candidati e con la trasversalità dei voti. Il prof. Zilli ritiene che il limite del 3% sia eccessivo nel caso di collegio per aree, dato la prossimità quantitativa tra il numero delle firme necessarie e l'insieme dei componenti delle aree meno numerose.

Pari opportunità:

Al fine di attuare il dettato statutario viene deciso di evidenziare come principio in tutti i regolamenti che in caso di parità di voti prevale il candidato del genere sottorappresentato.

La dott.ssa Cozzi relaziona su alcuni metodi comunemente utilizzati nelle competizioni elettorali di lista per incentivare le pari opportunità (percentuale di candidati di genere diverso nella lista; alternanza per genere dei candidati). In una competizione non fondata sulla presentazione di liste concorrenti, bensì su candidature "uninominali", l'unico meccanismo che può trovare applicazione per favorire la partecipazione del genere più debole è la possibilità di esprimere sulla medesima



scheda un secondo voto facoltativo, che sia di genere diverso da quello espresso con la prima preferenza. Tale possibilità lascia all'elettore la scelta del se esprimere un secondo voto, ma, ove la scelta sia positiva, condiziona tale voto al genere del candidato "secondo votato"; si tratta di un meccanismo che presuppone la presenza di candidature femminili, incentivandole in via indiretta. Sarebbero, invece, illegittimi meccanismi che comportino una coazione della presentazione delle candidature, incidendo sul libero esplicarsi della volontà di esercitare il proprio diritto di elettorato passivo.

La dott.ssa Cozzi chiarisce, inoltre, che un meccanismo di realizzazione effettiva delle pari opportunità nell'ambito di una competizione elettorale non può consistere in una "riserva di posti" al genere sottorappresentato, sollevando tale opzione dubbi di legittimità costituzionale. Invece, sarebbe legittima una "riserva di posti" nel caso di composizione dell'organo non attraverso elezioni, ma nomina dei componenti; nel caso del Consiglio di Amministrazione, sarebbe pertanto possibile vincolare la designazione da parte del Senato dei quattro componenti esterni imponendo una quota di nomine del genere sottorappresentato.

Per l'elezione dei rappresentanti d'area in Senato, la Commissione si orienta per il secondo voto facoltativo di genere, in quanto unica soluzione praticabile.

Regolamento elettorale personale TA per il Senato e il Consiglio:

La Commissione inizia l'esame del regolamento citato e ritiene di separare il regolamento che disciplina l'elezione del personale TA in Senato da quello che disciplina l'elezione del personale TA in Consiglio di Amministrazione, in quanto la competizione elettorale per il CdA richiede, per Statuto, la previa valutazione delle candidature da parte di una Commissione tecnica.

Alle ore 11.15 la riunione si aggiorna a giovedì 1 dicembre 2011 alle ore 9.00.